

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-134 del 12/01/2023
Oggetto	Ditta ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A., Strada Statale 569, n. 226, Castelvetro di Modena (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-147 del 12/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici GENNAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA DITTA **ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN STRADA STATALE 569, n. 226 A SOLIGNANO DI CASTELVETRO DI MODENA (MO).  
(RIF. INT. n. 02097380360 / 50).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena

e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 3585 del 13/07/2022** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via San Lorenzo n. 24/A in comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Strada Statale 569, n. 226 in comune di Castelvetro di Modena (Mo);

richiamata la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 23/11/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 193246 del 23/11/2022, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali all'assetto impiantistico autorizzato con la modifica sostanziale, principalmente conseguenti a rivalutazioni svolte in fase di progettazione esecutiva. In particolare, le modifiche consistono in:

- I. adozione di una **diversa tipologia di sistema di pressatura** rispetto alla pressa continua inizialmente ipotizzata. Il nuovo sistema sarà una **pressa semi-continua**, intermedia tra la pressatura tradizionale e quella continua, corrispondente ad una pressa dotata di uno stampo fisso di grandi dimensioni; la superficie cruda così formata sarà successivamente sagomata, attraverso una *macchina da taglio* (con mole per il taglio longitudinale e trasversale) per la realizzazione dei formati e sottoformati previsti, ottenendo dunque un flusso continuo per le successive fasi di essiccazione e smaltatura;
- II. adozione di un **diverso modello di essiccatoio orizzontale a 7 piani**, dotato non di n. 4, ma di n.3 camini di emissione (**E81, E82, E83**), tutti con portata massima di 13.000 Nm<sup>3</sup>/h, altezza del camino da terra di 12 m e durata di funzionamento di 24 h/giorno;
- III. utilizzo del nuovo punto di emissione **E84** non più a servizio del nuovo essiccatoio orizzontale a 7 piani, bensì a servizio della **linea continua n° 1**, comprendente la pressa continua n° 1, la smalteria continua n° 1 e il sistema di alimentazione della pressa n° 1.  
Nel nuovo assetto E84 avrà una portata massima di **70.000 Nm<sup>3</sup>/h** e sarà caratterizzata dall'emissione di polveri, per cui sarà dotata di un **filtro a tessuto**; il gestore propone un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" di **7 mg/Nm<sup>3</sup>**.  
L'intervento descritto comporta un incremento del carico inquinante di polveri pari a **11,8 kg/giorno**, che il gestore intende compensare completamente utilizzando Quote patrimonio acquisite dallo stabilimento di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. di Fiorano Modenese: infatti, ABK e Gardenia hanno comunicato di aver concordato con contratto la cessione il passaggio ad ABK dell'intero ammontare delle Quote patrimonio attualmente accantonate presso lo stabilimento Gardenia, corrispondenti a:
  - un totale di **33,424 Quote** di "*materiale particellare da emissioni fredde*", composto da:
    - 13,096 quote a scadenza illimitata,
    - 19,488 quote in scadenza il 15/07/2025,
    - 0,840 quote in scadenza il 06/04/2026;
  - **10,554 Quote** di "*materiale particellare da emissioni calde*" a scadenza illimitata.ABK intende dunque compensare l'incremento di 11,8 kg/giorno di carico inquinante di "materiale particellare da emissioni fredde" associato al nuovo assetto di E84 utilizzando una parte delle quote patrimonio in scadenza il 15/07/2025, delle quali conserverà quindi un residuo di **7,688 quote**;

- IV. **redistribuzione dei sistemi di captazione** allo scopo di ottimizzare i flussi di aspirazione e prevenire la veicolazione di polveri negli ambienti di lavoro. Nello specifico, viene modificata la provenienza degli effluenti gassosi convogliati ad alcuni filtri, in particolare:
- ◆ **E45** non sarà più a servizio di “silos carico/scarico camion, movimentazione atomizzato, silos movimentazione argille, scarico silos”, ma di “*movimentazione atomizzato e preparazione smalti*”,
  - ◆ **E65** non sarà più a servizio di “pressa continua 1, smaltature continue 1-2 e ingresso forni 1-2”, ma di “*pressa continua n°2, smalteria continua n°2 e alimentazione pressa n°2*”,
  - ◆ **E72** non sarà più a servizio di “carico tramogge materie prime, impianti macinazione”, ma di “*carico tramogge materie prime, macinazione argilla, carico/scarico silos materie prime*”,
  - ◆ **E73** non sarà più a servizio di “movimentazione ed insilaggio atomizzato e preparazione smalti”, ma di “*movimentazione ed insilaggio atomizzato e alimentazione pressa n°3*”,
  - ◆ **E79**, di nuova attivazione, non sarà a servizio di “presse continue n°2-3 e smalteria continua n°3”, ma di “*pressa semi-continua n°3 e smalteria semi-continua n°3*”.
- Tutto questo, senza modificare i parametri di funzionamento già autorizzati;
- V. **spostamento** del filtro a servizio dell'emissione in atmosfera **E50**, senza modifiche della destinazione d'uso e dei parametri di funzionamento già autorizzati;
- VI. **variazione del tracciato delle tubazioni** a servizio dell'emissione in atmosfera **E80**, senza modifiche della destinazione d'uso e dei parametri di funzionamento già autorizzati;
- VII. **rinvio** dal 31/01/2023 al **31/07/2023** dell'**attivazione della FASE 1** di trattamento delle emissioni odorigene, in conseguenza dello slittamento dei tempi di consegna della componentistica necessaria da parte della Ditta incaricata della fornitura e posa in opera;
- VIII. **eliminazione dell'impianto di piralisi** destinato alla chiarificazione delle acque per la preparazione degli “impasti nobili” (linea bianchi), che presenta diverse criticità tecniche. Di tale impianto restano soltanto i silos di accumulo, in attesa di identificare la loro nuova destinazione d'uso;
- IX. installazione di un **nuovo impianto di chiarificazione** (in sostituzione dell'impianto di piralisi), che consenta di ottenere frazioni acquose con caratteristiche tali da essere utilizzabili per la produzione di “impasti nobili”. L'impianto comprende:
- n. 1 vasca interrata in cemento armato (50 m<sup>3</sup>) di raccolta dei reflui provenienti dai vari reparti, attraverso un sistema di canalette in pendenza;
  - un setaccio, per la rimozione dei corpi più grossolani;
  - un deferrizzatore a piastre;
  - n. 2 vasche fuori terra in acciaio (40 m<sup>3</sup> cad.), dalle quali i reflui possono essere inviati direttamente all'interno del mulino di macinazione argilla, oppure a due silos;
  - n. 2 silos fuori terra in acciaio (21 m<sup>3</sup> cad.) in cui avviene la decantazione della frazione solida, con conseguente chiarificazione del refluo;
  - n. 1 vasca fuori terra in acciaio (40 m<sup>3</sup>) di accumulo della frazione acquosa chiarificata, per il successivo riutilizzo nel mulino di macinazione argilla in occasione della produzione di “impasti nobili”.
- Solo nel caso in cui si rendesse necessario, per velocizzare e migliorare il processo di chiarificazione, nel tratto di tubazione in ingresso ai silos da 21 m<sup>3</sup> possono essere aggiunti, tramite pompe dosatrici, i reagenti tradizionalmente utilizzati a tale scopo (ad es. flocculanti, polielettroliti, correttori di pH, ecc); in questo caso, i fanghi depositati nei silos sono convogliati in una nuova vasca di stoccaggio per il successivo riutilizzo direttamente nella vasca della barbotina e quindi nell'atomizzazione.

In tutti gli altri casi, invece, i fanghi depositati nei silos sono estratti e riutilizzati nel mulino di macinazione argilla;

X. **eliminazione** del vecchio **impianto di depurazione chimico-fisico**, già inutilizzato e che viene ora completamente smantellato.

In riferimento alle modifiche di cui sopra, il gestore precisa che:

- resta invariata la capacità produttiva autorizzata;
- il ciclo tecnologico attualmente autorizzato non subirà variazioni, in quanto le modifiche in progetto non introducono nuove lavorazioni, né nuove materie prime. Non sono previste modifiche nemmeno del funzionamento degli impianti;
- non si prevedono variazioni degne di nota per quanto riguarda il bilancio dei materiali, il bilancio idrico e gli scarichi idrici, i consumi energetici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che il 18/11/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo con prot. n. 2913 del 09/01/2023, nel quale:

- per quanto riguarda il nuovo impianto di chiarificazione, si evidenzia che, nel caso in cui le vasche e/o i serbatoi dovessero essere posizionati in area esterna, è necessario che siano predisposte le misure di gestione e contenimento di eventuali malfunzionamenti;
- per quanto riguarda le emissioni sonore, non si prevedono ripercussioni sull'impatto acustico tali da determinare il superamento dei limiti di legge;
- in merito alla richiesta di proroga dei tempi di realizzazione ed attivazione della FASE 1 di contenimento delle emissioni odorigene, non vengono evidenziati motivi ostativi;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, le attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto delle variazioni previste riguardo gli impianti di pressatura ed essiccazione e dato atto che tali interventi non modificano nella sostanza il ciclo produttivo aziendale;

preso atto dell'eliminazione dell'impianto di piralisi per la chiarificazione delle acque per la preparazione degli “impasti nobili” e del vecchio impianto di depurazione chimico-fisico;

preso atto del fatto che il nuovo modello di essiccatoi orizzontale a 7 piani non richiederà i n. 4 punti di emissione in atmosfera precedentemente previsti (E81, E82, E83 ed E84), ma solo i n. 3 punti di emissione **E81**, **E82** ed **E83**, per i quali la portata massima aumenta da 6.500 a **13.000 Nm<sup>3</sup>/h**, mentre l'altezza del camino da terra si riduce da 16,5 a **12 m**; a questo riguardo, si conferma la necessità di comunicare in via preventiva la data di messa in esercizio, nonché di eseguire analisi di messa a regime per la verifica del dato di portata massima.

Si dà atto, inoltre, che l'incremento di portata delle citate emissioni non ha ripercussioni sui carichi inquinanti massimi autorizzati, in considerazione del fatto che alle citate emissioni non sono associati limiti di concentrazione massima di inquinanti;

preso atto dell'intenzione del gestore di convogliare al punto di emissione **E84** di nuova installazione non più gli effluenti gassosi derivanti dall'essiccatoio orizzontale a 7 piani, ma quelli aspirati dalla linea continua n° 1, con conseguente incremento della portata massima da 7.000 a

**70.000 Nm<sup>3</sup>/h**, l'installazione di un **filtro a tessuto** e la previsione di un limite di concentrazione massima di "materiale particolato" pari a **7 mg/Nm<sup>3</sup>**. A questo riguardo:

- si dà atto che il filtro a tessuto proposto dall'Azienda risulta conforme alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna;
- si valuta positivamente la proposta del gestore di fissare un limite di concentrazione massima di "materiale particolato" pari a 7 mg/Nm<sup>3</sup>, inferiore al valore di riferimento previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna per le attività di smaltatura (10 mg/Nm<sup>3</sup>);
- si conferma la necessità di comunicare in via preventiva la data di messa in esercizio della nuova emissione, nonché di eseguire **analisi di messa a regime**, prevedendo però l'esecuzione di **n. 3 prelievi** nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime, per verificare sia il dato di portata massima, sia il rispetto del limite di concentrazione massima di "materiale particolato";
- risulta necessario prescrivere anche l'esecuzione di **analisi di autocontrollo a carico del gestore** con cadenza **semestrale**;

preso atto dell'acquisizione da parte dell'installazione in oggetto dell'intero ammontare delle Quote patrimonio accantonate presso lo stabilimento di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A. situato in comune di Fiorano Modenese ai sensi dell'Accordo territoriale citato in premessa, nonché valutata positivamente l'intenzione del gestore di ABK compensare completamente, mediante una parte di tali Quote patrimonio, l'incremento di carico inquinante di "materiale particolato da emissioni fredde" risultante dal cambio di assetto dell'emissione in atmosfera E84, corrispondente a **11,76 kg/giorno**. A seguito di ciò, si osserva che risulteranno a disposizione dell'installazione in oggetto le seguenti Quote patrimonio:

- *materiale particolato da emissioni fredde:*
  - 6,000 Quote a scadenza illimitata già a disposizione di ABK,
  - **11,316 Quote a scadenza illimitata** acquisite da Gardenia, corrispondenti a crediti già riconosciuti alla Ditta, derivanti da precedenti accantonamenti,
  - **1,78 Quote a scadenza illimitata** acquisite da Gardenia, accantonate a seguito di miglioramenti impiantistici,
  - **7,728 Quote in scadenza il 15/07/2025** acquisite da Gardenia, derivanti da smantellamenti,
  - **0,840 Quote in scadenza il 06/04/2026** acquisite da Gardenia, derivanti da smantellamenti;
- *materiale particolato da emissioni calde:*
  - 0,042 Quote in scadenza il 06/04/2026 già a disposizione di ABK,
  - **10,554 Quote a scadenza illimitata** acquisite da Gardenia, corrispondenti a crediti già riconosciuti alla Ditta, derivanti da precedenti accantonamenti;
- *ossidi di azoto:*
  - 0,384 Quote in scadenza il 06/04/2026 già a disposizione di ABK;

preso atto delle variazioni previste in merito alla provenienza degli effluenti gassosi convogliati ai punti di emissione in atmosfera **E45, E65, E72, E73 ed E79** e non rilevando criticità a tale riguardo, in considerazione del fatto che le modifiche in progetto non interessano i parametri di funzionamento già autorizzati. Si ritiene tuttavia opportuno richiedere al gestore di trasmettere una **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà eseguito sulle emissioni **E45, E65, E72 ed E73** una volta messo a regime il nuovo assetto di captazione, per confermare il rispetto dei dati di portata massima e di concentrazione massima di "materiale particolato", mentre per l'emissione **E79**, di nuova attivazione, tali verifiche saranno effettuate in fase di messa a regime;

preso atto dello spostamento del filtro a tessuto a servizio dell'emissione in atmosfera **E50**, senza modifiche dei parametri di funzionamento autorizzati, e ritenendo opportuno prescrivere al gestore di effettuare una **nuova analisi di messa a regime** su tale emissione una volta attivata nella nuova posizione;

preso atto della variazione del tracciato delle tubazioni di convogliamento degli effluenti gassosi al punto di emissione in atmosfera **E80** e non rilevando criticità a tale riguardo;

preso atto dello slittamento dei tempi di consegna della componentistica necessaria per l'attivazione del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene relativo alla "FASE 1", dovuto a ragioni non dipendenti dalla volontà del gestore, e ritenendo possibile accogliere la conseguente richiesta dell'Azienda di rinviare di 6 mesi la data ultima per la realizzazione e l'attivazione delle soluzioni impiantistiche previste per la "FASE 1".

A tale proposito, si ritiene opportuno prescrivere espressamente al gestore di **comunicare la data di conclusione dei lavori e di attivazione della "FASE 1"** e si precisa che, nel caso in cui nel frattempo dovessero verificarsi episodi di disturbo odorigeno, la scrivente si riserva di prevedere ulteriori e diverse prescrizioni;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

**l'incaricata di funzione determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 3585 del 13/07/2022 e successiva modifica** alla Ditta ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A., avente sede legale in Via San Lorenzo n. 24/A in comune di Finale Emilia (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in Strada Statale 569, n. 226 in comune di Castelvetro di Modena (Mo), come di seguito indicato:

- a) ogni riferimento all'*impianto di piralisi* (per la chiarificazione delle acque per la preparazione degli "impasti nobili" della linea bianchi) è da intendersi **eliminato**.  
 Inoltre, alla sezione C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" dell'Allegato I, il paragrafo di descrizione dell'*impianto di piralisi* è **sostituito dal seguente**:

Impianto di chiarificazione

Si tratta di un sistema di chiarificazione che consente di ottenere frazioni acquose di caratteristiche tali da essere utilizzabili per la produzione di "impasti nobili" (linea bianchi).

I reflui provenienti dai vari reparti, attraverso un sistema di canalette in pendenza, sono convogliati all'interno di una vasca interrata in cemento armato da 50 m<sup>3</sup>.

Successivamente passano da un setaccio, che ha la funzione di rimuovere i corpi più grossolani, e da un deferrizzatore a piastre.

Con un sistema di pompe di rilancio, i reflui sono poi convogliati all'interno di due vasche fuori terra in acciaio da 40 m<sup>3</sup> cad..

Dalle due vasche possono essere convogliati direttamente all'interno del mulino di macinazione argilla o all'interno di due silos fuori terra in acciaio da 21 m<sup>3</sup> cad., ove avviene la decantazione della frazione solida e la conseguente chiarificazione del refluo.

I fanghi depositati nel tratto conico dei silos sono estratti e riutilizzati nel mulino di macinazione argilla.

La frazione acquosa viene prelevata con un sistema di pompe e convogliata in una vasca fuori terra in acciaio da 40 m<sup>3</sup> per il successivo riutilizzo nel mulino di macinazione argilla in occasione della produzione di "impasti nobili".

Solo se si dovesse rendere necessario, per velocizzare e migliorare il processo di chiarificazione, nel tratto di tubazione in ingresso ai silos da 21 m<sup>3</sup> possono essere aggiunti, tramite pompe dosatrici, i reagenti tradizionalmente utilizzati per tale scopo (ad es. flocculanti, polielettroliti, correttori di pH, ecc).

In questo caso, i fanghi depositati nei silos sono convogliati ad una nuova vasca di stoccaggio per il successivo riutilizzo diretto nella vasca della barbotina e quindi in atomizzazione.

- b) alla sezione C2.1.5 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" dell'Allegato I, la tabella di elenco dei serbatoi/vasche contenenti prodotti liquidi presenti in stabilimento è **sostituita dalla seguente**:

Sigla	Tipologia	Posizione	Capacità	Materiale	Funzione
SB1-SB12	n° 12 serbatoi	fuori terra	40 m <sup>3</sup> cad.	metallo	Stoccaggio barbotina
B1-B2	n° 2 vasche	interrata	150 m <sup>3</sup> cad.	cemento armato	Stoccaggio barbotina
B3-B4	n° 2 vasche	interrata	100 m <sup>3</sup> cad.	cemento armato	Stoccaggio barbotina
B5	n° 1 vasca	interrata	70 m <sup>3</sup>	cemento armato	Raccolta acque reflue canalette
B6-B7	n° 2 vasche	interrata	50 m <sup>3</sup> cad.	cemento armato	Raccolta acque reflue ATM1-ATM2
FM1-FM2	n° 2 serbatoi	fuori terra	40 m <sup>3</sup> cad.	vetroresina	Stoccaggio fluidificante per mulini
BT1	n° 1 vasca	interrata	150 m <sup>3</sup>	cemento armato	Stoccaggio barbotina per turbodissolvente
B8	n° 1 vasca	interrata	6,2 m <sup>3</sup>	cemento armato	Raccolta acque reflue canalette mulini

Sigla	Tipologia	Posizione	Capacità	Materiale	Funzione
B9	n° 1 vasca	interrata	10 m <sup>3</sup>	cemento armato	Raccolta acque reflue canalette vasche fuori terra
C1-C2-C3	n° 3 vasche	fuori terra	16 m <sup>3</sup> cad.	metallo	Stoccaggio colorante per ATM
SR1-SR2	n° 2 serbatoi	fuori terra	50 m <sup>3</sup> cad.	metallo	Recupero rifiuti da terzi
MS1	n° 1 vasca	interrata	2,8 m <sup>3</sup>	cemento armato	Macinazione smalti
S1	n° 1 vasca	interrata	3,2 m <sup>3</sup>	cemento armato	Smalterie
S2-S3-S4	n° 3 vasche	interrata	4,5 m <sup>3</sup> cad.	cemento armato	Smalterie continue
L1	n° 1 vasca	interrata	8 m <sup>3</sup>	cemento armato	Raccolta reflui da lappatura
L2	n° 1 serbatoio	fuori terra	80 m <sup>3</sup>	metallo	Reflui lappatura decantazione
L3	n° 1 serbatoio	fuori terra	100 m <sup>3</sup>	cemento armato	Reflui lappatura chiarificati
P1-P2-P3	n° 3 vasche	fuori terra	16 m <sup>3</sup> cad.	metallo	Acque reflue da trattare con piralisi
P4-P5-P6	n° 3 vasche	fuori terra	80 m <sup>3</sup> cad.	vetroresina	Acque chiarificate da piralisi
P7-P8-P9-P10	n° 4 vasche	fuori terra	25 m <sup>3</sup> cad.	metallo	Acque miscelate per mulini
VVF	n° 1 vasca	interrata	50 m <sup>3</sup>	cemento armato	Riserva idrica antincendio
---	n° 1 vasca	interrata	50 m <sup>3</sup>	cemento armato	Raccolta acque reflue da chiarificare per linea bianchi
---	n° 2 vasche	fuori terra	40 m <sup>3</sup> cad.	acciaio	Acque reflue setacciate e deferrizzate per linea bianchi
---	n° 2 silos	fuori terra	21 m <sup>3</sup> cad.	acciaio	Decantazione acque reflue per linea bianchi
---	n° 1 vasca	fuori terra	40 m <sup>3</sup>	acciaio	Raccolta acque reflue chiarificate per linea bianchi
---	n° 1 vasca	---	---	---	Raccolta fanghi da chiarificazione acque linea bianchi

c) ogni riferimento all'*impianto di depurazione chimico-fisico* di depurazione delle acque reflue industriali è da intendersi **eliminato**;

d) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I, le descrizioni dell'assetto impiantistico relative alle fasi di *Pressatura* ed *Essiccazione* sono **sostituite dalle seguenti**:

#### Pressatura

*Alla luce delle modifiche comunicate a novembre 2022, nel sito sono presenti n. 2 macchine di compattazione continua e n. 1 macchina di compattazione semi-continua.*

#### Essiccazione

*Alla luce delle modifiche comunicate a novembre 2022, nel sito sono presenti n. 3 essiccatoi collegati alle linee di pressatura continua e alla linea di pressatura semi-continua.*

e) i punti 9 e 11 della sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

9. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena una **copia del certificato analitico relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito sulle emissioni in atmosfera:

- **E8, E36 ed E40** a seguito della messa a regime del nuovo assetto impiantistico autorizzato con la Determinazione n. 3585/2022 di modifica sostanziale, per verificare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima di "ossidi di azoto";
- **E45, E65, E72 ed E73** a seguito della messa a regime del nuovo assetto di captazione, per verificare il rispetto del dato di portata massima e del limite di concentrazione massima di "materiale particellare".

I certificati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'esecuzione dei campionamenti.

11. Il gestore è tenuto a realizzare ed attivare le soluzioni impiantistiche previste per la FASE 1 di contenimento delle emissioni odorigene **entro il 31/07/2023**, provvedendo a comunicare

ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena la data di effettiva attivazione della FASE 1 **entro 5 giorni lavorativi dalla stessa.**

Si precisa che è necessario che il collegamento (derivazione) dopo i tre filtri a maniche dei forni (F1, F2 e F3), che indirizza l'aria calda verso gli atomizzatori, che si trovi a valle del punto di prelievo fiscale, consentendo di mantenere le condizioni di prelievo prive di interferenze, senza influenzare il moto dell'effluente ed inficiare l'affidabilità delle misure.

f) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E3 – movimentazione e stoccaggio argilla atomizzata + carico camion	PUNTO DI EMISSIONE E4 – n.3 presse e n.3 linee smalteria + pressa continua n°2 + siletti mix linea continua n°2	PUNTO DI EMISSIONE E5 – pulizia pneumatica reparti
Messa a regime	---	a regime	DA SOSTITUIRE #	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	11.000	70.000	1.800
Altezza minima (m)	---	18	10	16,5
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7	3,7	7
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 *	---	5 *
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

# in base a quanto previsto dalla modifica sostanziale AIA (Determinazione n. 3585/2022), questa emissione viene **sostituita dall'emissione E79.**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E6 – n.3 linee taglio e rettifica a secco	PUNTO DI EMISSIONE E7 – pulizia carrelli e spazzolatura scelta	PUNTO DI EMISSIONE E8 – forno n°2
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime §
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	60.000	7.500	26.800
Altezza minima (m)	---	10	6,5	20
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7	7	3,5
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 *	5 *	---
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	---	---	0,35
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	---	3,5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	---	---	50
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	---	20
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	180
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	500 **

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E6 – n.3 linee taglio e rettifica a secco	PUNTO DI EMISSIONE E7 – pulizia carrelli e spazzolatura scelta	PUNTO DI EMISSIONE E8 – forno n°2
Concentrazione di odore (OU/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725	---	---	2.000 ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	# trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb e NO <sub>x</sub> )

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.17.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.9.

# in condizioni di convogliamento dell'emissione ad uno degli atomizzatori, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- determinazione di **portata, polveri, F, Pb, NO<sub>x</sub>** e **odori** a valle del filtro a tessuto di E8;
- determinazione di **portata, SOV, aldeidi** e **odori** a valle dell'atomizzatore a cui sono convogliati i fumi di cottura.

Nel caso in cui i fumi di cottura non siano convogliati a nessun atomizzatore, l'autocontrollo dovrà essere eseguito regolarmente per tutti i parametri indicati.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – raffreddamento forno n°2	PUNTO DI EMISSIONE E11 – raffreddamento forno n°2	PUNTO DI EMISSIONE E16 – essiccatoio	PUNTO DI EMISSIONE E17 – essiccatoio	PUNTO DI EMISSIONE E28 – essiccatoio
Messa a regime	---	a regime	a regime	DA DISMETTERE *	DA DISMETTERE *	DA DISMETTERE *
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	25.000	41.000	8.000	8.000	15.000
Altezza minima (m)	---	11	11	16,5	16,5	16,5
Durata (h/g)	---	24	24	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

\* emissione oggetto di **dismissione** in base a quanto previsto dalla modifica sostanziale AIA (Determinazione n. 3585/2022).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – forno n°1	PUNTO DI EMISSIONE E38		PUNTO DI EMISSIONE E39 – bruciatore forno termoretraibile
			atomizzatore n°1	atomizzatore n°1 + cogeneratore	
Messa a regime	---	a regime §	a regime	#	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	23.000	46.000		400
Altezza minima (m)	---	20	25		10
Durata (h/g)	---	24	24		24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	3,5	7		---
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	---	5 *		---
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	0,35	---		---
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISO 15713:2006 UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	3,5	---		---
S.O.V. (come C-org. tot.) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	50	24		---
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	20	10		---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E36 – forno n°1	PUNTO DI EMISSIONE E38		PUNTO DI EMISSIONE E39 – bruciatore forno termoretraibile
			atomizzatore n°1	atomizzatore n°1 + cogeneratore	
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	180	150		---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 **	35 **		---
Monossido di Carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 15058:2017 ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	---	650	---
Concentrazione di odore (OU/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725	2.000 ***	1.100 ***		---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto		---
Frequenza autocontrolli	---	& trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb, NO <sub>x</sub> )	trimestrale (portata, polveri, NO <sub>x</sub> ) £ trimestrale (odori) semestrale (SOV, aldeidi)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO <sub>x</sub> , CO) £ trimestrale (odori) semestrale (SOV, aldeidi)	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.17**.

# si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

& in condizioni di convogliamento dell'emissione ad uno degli atomizzatori, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- determinazione di **portata, polveri, F, Pb, NO<sub>x</sub> e odori** a valle del filtro a tessuto di E36;

- determinazione di **portata, SOV, aldeidi e odori** a valle dell'atomizzatore a cui sono convogliati i fumi di cottura.

Nel caso in cui i fumi di cottura non siano convogliati a nessun atomizzatore, l'autocontrollo dovrà essere eseguito regolarmente per tutti i parametri indicati.

£ in condizioni di convogliamento di una delle emissioni dei forni E8, E36 ed E85 a questo atomizzatore, il monitoraggio a valle del filtro di E38 deve prevedere, oltre a portata, polveri, NO<sub>x</sub> e CO, anche la verifica di **SOV, aldeidi e odori**, con la stessa frequenza dei forni. Nel caso in cui, invece, all'atomizzatore non sia convogliata l'emissione di nessun forno, l'autocontrollo dovrà essere eseguito regolarmente per i soli parametri caratteristici dell'atomizzatore.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40		PUNTO DI EMISSIONE E42 – pulizia pneumatica reparto
		atomizzatore n° 2	atomizzatore n° 2 + cogeneratore	
Messa a regime	---	a regime §		a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	88.000		1.500
Altezza minima (m)	---	28		18
Durata (h/g)	---	24		24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7		7
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 *		5 *
S.O.V. (come C-org. tot.) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	12		---
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	CARB 430:1991 Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	5		---
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	150		---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	35 **		---
Monossido di Carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 15058:2017 ; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	650	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40		PUNTO DI EMISSIONE E42 – pulizia pneumatica reparto
		atomizzatore n° 2	atomizzatore n° 2 + cogeneratore	
Concentrazione di odore (OU/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725	600 ***		
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto		Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri, NO <sub>x</sub> ) £ trimestrale (odori) semestrale (SOV, aldeidi)	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO <sub>x</sub> , CO) £ trimestrale (odori) semestrale (SOV, aldeidi)	semestrale (portata, polveri)

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.17**

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

£ in condizioni di convogliamento di una delle emissioni dei forni E8, E36 ed E85 a questo atomizzatore, il monitoraggio a valle del filtro di E40 deve prevedere, oltre a portata, polveri, NO<sub>x</sub> e CO, anche la verifica di **SOV, aldeidi** e **odori**, con la stessa frequenza dei forni. Nel caso in cui, invece, all'atomizzatore non sia convogliata l'emissione di nessun forno, l'autocontrollo dovrà essere eseguito regolarmente per i soli parametri caratteristici dell'atomizzatore.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E45 – movimentazione atomizzato e preparazione smalti	PUNTO DI EMISSIONE E48 – raffreddamento forno n°1	PUNTO DI EMISSIONE E49 – raffreddamento forno n°1	PUNTO DI EMISSIONE E50 – pulizia pneumatica
Messa a regime	---	a regime §	a regime	a regime	a regime #
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	50.000	35.000	19.000 *	1.500
Altezza minima (m)	---	10	11	11	10
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7	---	---	7
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 **	---	---	5 **
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	---	---	semestrale (portata, polveri)

\* portata massima emessa in caso di mancato recupero dell'aria di raffreddamento all'interno dell'essiccatoio EUP pre-forno e come aria comburente dei bruciatori del medesimo forno.

\*\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

# si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E56 – emergenza forno n°2	PUNTO DI EMISSIONE E57 – emergenza forno n°1	PUNTO DI EMISSIONE E58 – essiccatoio EUP pre-forno n°1	PUNTO DI EMISSIONE E59 – essiccatoio orizzontale	PUNTO DI EMISSIONE E60 – essiccatoio orizzontale
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	26.800	23.000	21.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	---	10	10	10	10	10
Durata (h/g)	---	emergenza	emergenza	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E61 – essiccatoio orizzontale	PUNTO DI EMISSIONE E62 – lavorazioni a secco su linea lappatura	PUNTO DI EMISSIONE E63 – emergenza cogeneratore 1	PUNTO DI EMISSIONE E64 – emergenza cogeneratore 2
Messa a regime	---	a regime	DA SOSTITUIRE §	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	7.000	45.000	6.250	6.250
Altezza minima (m)	---	10	10	18,3	18,3
Durata (h/g)	---	24	24	emergenza *	emergenza *
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	---	3,8	130 ** #	130 ** #
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2017 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	500 ** #	500 ** #
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2017 UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	---	---	500 ** *** #	500 ** *** #
Monossido di Carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 15058:2017 ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	---	---	650 ** #	650 ** #
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Catalizzatore	Catalizzatore
Frequenza autocontrolli	---	---	semestrale (portata, polveri)	---	---

\* si tratta di un'emissione di emergenza, la cui attività è prevista in caso di mancato funzionamento degli atomizzatori; pertanto **in via ordinaria non può essere attiva in contemporanea alle emissioni E38 ed E40.**

\*\* valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

\*\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

§ in base a quanto previsto dalla modifica sostanziale AIA (Determinazione n. 3585/2022), questa emissione viene **sostituita dall'emissione E80.**

# in base a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta, **a partire dal 01/01/2025** i valori limite da rispettare saranno quelli previsti al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, vale a dire: **50 mg/nm<sup>3</sup>** per "materiale particellare", **190 mg/Nm<sup>3</sup>** per "ossidi di azoto", **15 mg/Nm<sup>3</sup>** per "ossidi di zolfo" e **240 mg/Nm<sup>3</sup>** per "monossido di carbonio".

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E65 – pressa continua n°2, smalteria continua n°2 e alimentazione pressa n°2	PUNTO DI EMISSIONE E66 – essiccatoio E7P – camino EAU	PUNTO DI EMISSIONE E67 – essiccatoio E7P – camino EAU	PUNTO DI EMISSIONE E68 – essiccatoio E7P – camino EAU
Messa a regime	---	a regime §	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013	77.000	6.500	6.500	6.500
Altezza minima (m)	---	10	16,5	16,5	16,5
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7	---	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 *	---	---	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	---	---	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h.**

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9.**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E69 – essiccatoio E7P 285/36.7 – camino STAB	PUNTO DI EMISSIONE E70 – essiccatoio orizzontale EUP 240/12.6 preforno *	PUNTO DI EMISSIONE E72 – carico tramogge materie prime, macinazione argilla, carico/scarico silos mat. prime
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime §
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	7.000	16.000	50.000
Altezza minima (m)	---	16,5	16,5	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	---	---	7
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	---	---	5 **
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	semestrale (portata, polveri)

\* l'impianto dovrà avere la sola funzione di essiccazione di materiale avente le temperature adeguate a questa funzione.

\*\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.9.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E73 – movimentazione ed insilaggio atomizzato e alimentazione pressa n°3	PUNTO DI EMISSIONE E74 – essiccatoio EVA 792
Messa a regime	---	a regime §	DA DISMETTERE #
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	50.000	15.000
Altezza minima (m)	---	10	16,5
Durata (h/g)	---	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7	---
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 *	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

§ si veda quanto prescritto al precedente punto D2.2.9.

# emissione oggetto di **dismissione** in base a quanto previsto dalla modifica sostanziale AIA (Determinazione n. 3585/2022).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E79 – pressa semicontinua n°3 e smalteria semicontinua n°3	PUNTO DI EMISSIONE E80 – n.2 linee lavorazione a secco su linee di lappatura	PUNTO DI EMISSIONE E81 – essiccatoio orizzontale SYSTEM E7P SD2900	PUNTO DI EMISSIONE E82 – essiccatoio orizzontale SYSTEM E7P SD2900
Messa a regime	---	§	§	§	§
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	70.000	45.000	13.000	13.000
Altezza minima (m)	---	10	10	12	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	7	7	---	---
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	5 **	5 **		
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	---

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti D2.4.3 e D2.4.4.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E83 – essiccatoio orizzontale SYSTEM E7P SD2900	PUNTO DI EMISSIONE E84 – pressa continua 1, smalteria continua 1, alimentazione pressa 1	PUNTO DI EMISSIONE E85 – forno n° 3
Messa a regime	---	§	§	§
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	13.000	70.000	26.800
Altezza minima (m)	---	12	12	15
Durata (h/g)	---	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )	---	7	3,2
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI 11768:2020	---	5 *	
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 ; US EPA Method 29	---	---	0,3
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	---	---	3,2
S.O.V. (come C-org. tot.) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	---	---	32
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	---	---	13
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ; ISO 10849 (metodo di misura automatico) ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	---	130
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1)	---	---	310 **
Concentrazione di odore (OU/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725	---	---	2.000 ***
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	semestrale (portata, polveri)	& trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV e aldeidi) annuale (Pb e NO <sub>x</sub> )

\* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

\*\* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

\*\*\* il valore specificato è da intendersi come valore obiettivo. In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.17**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

& in condizioni di convogliamento dell'emissione ad un atomizzatore, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- determinazione di **portata, polveri, F, Pb, NO<sub>x</sub>** e **odori** a valle del filtro a tessuto di E85;
- determinazione di **portata, SOV, aldeidi** e **odori** a valle dell'atomizzatore a cui sono convogliati i fumi di cottura.

Nel caso in cui i fumi di cottura non siano convogliati a nessun atomizzatore, l'autocontrollo dovrà essere eseguito regolarmente per tutti i parametri indicati.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E86 – emergenza forno n° 3	PUNTO DI EMISSIONE E87 – raffreddamento forno n° 3	PUNTO DI EMISSIONE E88 – raffreddamento forno n° 3	PUNTO DI EMISSIONE E89 – essiccatoio preforno n° 3
Messa a regime	---	§	#	#	#
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	26.800	23.800	40.400	15.000
Altezza minima (m)	---	10	11	11	11
Durata (h/g)	---	emergenza	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

§ si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.3** (comunicazione preventiva della data di messa in esercizio).

# si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** e **D2.4.4**.

## RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	22/11/2022	105,722	24/06/2022	6,000	Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio (art. 5, lett. a)	illimitata
			22/09/2009	11,316	Acquisite da CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A. Crediti già riconosciuti alla Ditta, derivanti da precedenti accantonamenti (art. 13, c. 1 Protocollo Ceramico 2009)	illimitata
			02/11/2017	1,78	Acquisite da CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A. Accantonamento a seguito di miglioramenti impiantistici (art. 5, lett. b Protocollo Ceramico del 2009)	illimitata
			16/07/2020	7,728	Acquisite da CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A. Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di smantellamenti (art. 5, lettera d)	15/07/2025
			07/04/2021	0,840	Acquisite da CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A. Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio a seguito di smantellamenti (art. 5, lettera d)	06/04/2026
Materiale particellare (emissioni "calde")		6,241	07/04/2022	0,042	Acquisite da altre imprese, a seguito di accantonamento per smantellamento di impianti (art. 5, lett. c e d)	06/04/2026
			22/09/2009	10,554	Acquisite da CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A. Crediti già riconosciuti alla Ditta, derivanti da precedenti accantonamenti (art. 13, c. 1 Protocollo Ceramico 2009)	illimitata
Ossidi di Azoto		781,152	07/04/2022	0,384	Acquisite da altre imprese, a seguito di accantonamento per smantellamento di impianti (art. 5, lett. c e d)	06/04/2026

### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)  
**Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
  - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

#### - Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l’esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un’altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni

piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo

caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiori, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelvetro di Modena i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
  - relativamente alle emissioni **E79, E80, E84 ed E85** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);

- relativamente all'emissione **E50** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dell'impianto nella nuova posizione (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
- relativamente alle emissioni **E81, E82, E83, E87, E88 ed E89** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime dei nuovi impianti.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.  
 Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.  
 Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

9. A partire dall'attivazione della FASE 1 proposta dal gestore per l'abbattimento delle emissioni odorogene, gli effluenti gassosi in uscita dai forni di cottura (un forno alla volta) devono **sempre essere convogliati ai bruciatori di uno degli atomizzatori**, anche in assenza di prodotti con un significativo carico di inchiostro e/o colle a base organica.

Nei casi in cui entrambi gli atomizzatori dovessero essere inattivi (lavaggi, cambio prodotto, fermo impianto del fine settimana, manutenzione e/o rotture, ecc) o in caso di assenza di combustione nei bruciatori, con conseguente impossibilità di ricevere l'aria dei forni, il gestore è tenuto ad avere in produzione prodotti che presentano un basso carico di inchiostro e/o colle a base organica.

In caso di fermate accidentali (non controllate) degli atomizzatori, il gestore deve interrompere il caricamento dei forni con materiale a carico organico elevato.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTIE E ANOMALIE

10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

11. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via

PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
  - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
  - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
  - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

**Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

12. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.  
Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

14. La verifica del rispetto dei **“valori obiettivo” di emissione** delle sostanze odorigene fissato per le emissioni in atmosfera a servizio dei forni di cottura (**E8, E36 ed E85**) e su quelle a servizio degli atomizzatori (**E38 ed E40**) deve essere effettuata a partire dal **termine dei sei mesi di verifiche mensili previste per la FASE 1**, ripetendole con **cadenza trimestrale** (4 analisi/anno) contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti (portata, materiale particolato e fluoro); tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Il valore ottenuto di 2.000 ouE/m<sup>3</sup> fissato al precedente punto D2.4.1 deve essere inteso come “valore obiettivo” e non come valore limite di emissione.

In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I **risultati dei primi quattro controlli** della concentrazione di odore devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data dell'ultimo campionamento**, con un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportati, oltre alle concentrazioni di odore, anche i seguenti dati:

- portate emissive delle emissioni,
- m<sup>2</sup> prodotti al giorno,
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati,

per permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del “valore obiettivo” fissato.

In caso di mancato rispetto, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo le soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Sulla base dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché alla luce di riscontri inerenti la presenza/assenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'eventuale adeguamento del “valore obiettivo” di emissione odorigena e all'eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

15. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.

16. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

**In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

17. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

18. L'Azienda è tenuta ad effettuare **pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

- **di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3585 del 13/07/2022 e successiva modifica**;**
- **di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3585 del 13/07/2022 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;**
- **di inviare copia del presente atto alla Ditta ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. e al Comune di Castelvetro di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelvetro di Modena;**
- **di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;**

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**